



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 8.99.9/2021

Oggetto: [ID_VIP: 7839] SANTERAMO IN COLLE (BA) – MATERA (MT): Progetto di un impianto agrovoltaioco (CO2)² di potenza pari a 11,66 MW e relative opere di connessione, da realizzarsi in Basilicata e in Puglia, nei territori di Matera (MT) e Santeramo in Colle (BA).

Procedimento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 - VIA

Proponente: ASP Viglione S.r.l.

Parere

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

E.p.c.
All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per
la Città Metropolitana di Bari
sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della DG ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico* della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambienti
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento ambiente e energia – Ufficio compatibilità
ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Provincia di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Alla Provincia di Matera
provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

Al Comune Santeramo in Colle (BA)
protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it

Al Comune di Matera (MT)
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Alla Società ASP Viglione S.r.l.
asp_viglione@pec.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

VISTO il decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.



VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che, con nota del 16.12.2022 perfezionata in ultimo presso l'allora Ministero della Transizione Ecologica - MiTE (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) in data 14.10.2022, la Società ASP Viglione S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006.

PREMESSO che il MASE con nota prot. n. 0150922 del 01.12.2022 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con nota prot.n. 6363-A del 01.12.2022 ha comunicato la procedibilità dell'istanza in oggetto e l'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente sulla propria piattaforma web al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8467/12497>.

CONSIDERATO che il progetto oggetto della suddetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8 c. 2 -bis del D.Lgs 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D.Lgs. 152/2006, pertanto per lo stesso si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2.bis.

CONSIDERATO che con nota prot. 6455 del 02.12.2023 questa Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenze ABAP per la Città metropolitana di Bari e della Basilicata e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP.

CONSIDERATO che con nota prot. 7278 del 21.12.2022 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 7321 del 22.12.2022 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in merito alla necessità di acquisire documentazione integrativa.

CONSIDERATO che con nota prot. 7370 del 23.12.2022 questa Soprintendenza Speciale ha comunicato al MASE la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa al fine di esprimere il proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota del 20.02.2023 agli atti di questa Soprintendenza Speciale acquisita con nota prot. 2588 del 23.02.2023 il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

CONSIDERATO che con nota prot. 2634 del 24.02.2023 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenze ABAP per la Città Metropolitana di Bari e della Basilicata e il contributo



istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP sulla base della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente e pubblicata sul sito del MASE.

CONSIDERATO che con nota prot. 2731 del 08.03.2023, agli atti di questo Ufficio acquisita con nota prot. 3382-A del 09.03.2023 la Soprintendenza ABAP la città metropolitana di Bari ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale sulla base della documentazione integrativa fornita dal Proponente.

CONSIDERATO che con nota prot. 3709 del 14.03.2023 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio sulla base della documentazione integrativa fornita dal Proponente.

CONSIDERATO che con nota prot. 5799 del 22.05.2023 agli atti di questo Ufficio con nota prot. 8842 del 23.05.2023 la Soprintendenza ABAP della Basilicata ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sulla base della documentazione integrativa fornita dal Proponente.

CONSIDERATO che con nota prot. 9221 del 26.05.2023 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio sulla base della documentazione integrativa fornita dal Proponente.

CONSIDERATO che con nota prot. 9128 del 25.05.2023 il Servizio II della DG ABAP, visto il parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP della Basilicata ha ritenuto di integrare con ulteriori considerazioni il proprio contributo istruttorio trasmesso con nota prot. 3709 del 14.03.2023.

CONSIDERATO che ad oggi il MASE a valle della procedibilità dell'istanza non ha comunicato nulla in merito al procedimento in oggetto né la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha inteso comunicare la richiesta di integrazioni o altro approfondimento istruttorio.

CONSIDERATO quindi il decorrere dei termini per il procedimento di VIA e che questo Ministero ha acquisito tutti gli elementi utili all'espressione del proprio parere previsto dall'art. 25 del dlgs 152/2006.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del MASE, rinvenibili presso il link sopra indicato.

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

Descrizione dell'intervento

Da quanto emerge dalla documentazione trasmessa dal Proponente [cfr. A3.2.01_RelazioneSintesiNonTecnica; A3.4.02_RelazionePaesaggistica; A3.3.01_RelazioneGenerale] l'impianto in oggetto riguarda un'area sita in agro del Comune di Santeramo in contrada Viglione, circa 9 km a sud del centro abitato.

Il sito è localizzato all'intersezione tra SP 176 e la SP140, al confine con i territori di Matera e Laterza. Il lotto oggetto di intervento ha una forma irregolare con sviluppo lungo la SP 140, **per una superficie complessiva di c.ca 23 ettari** [cfr. **fig. 1**].

Secondo quanto riportato dal Proponente, il progetto (CO2)2 consiste nella «realizzazione di un mandorleto sperimentale a meccanizzazione integrale e a gestione di precisione, consociato con un impianto fotovoltaico. Il progetto prevede, inoltre, la messa a dimora di un nocciuleto sperimentale, di un oliveto da mensa e di una collezione di specie arboree da frutto mediterranee (pomoteca) ed il rinfiltramento di un oliveto tradizionale da olio.

Il progetto prevede in particolare l'integrazione e la consociazione della coltivazione arborea di circa n° **14.377** alberi di mandorlo, nocciolo, e olivo e da una Pomoteca Mediterranea (uso pubblico) con area di sosta a servizio della rete di mobilità lenta sull'area agricola e con un impianto fotovoltaico potenza nominale attiva pari a **11,184 MWe**» [cfr. **fig. 2**].

Ai filari di mandorlo saranno alternate serie di pannelli fotovoltaici a inseguimento che, secondo quanto dichiarato dal Proponente: «risulteranno invisibili dalla strada in quanto occultati dagli alberi. L'intervento prevede diverse aree di completamento, prive di pannelli fotovoltaici, sia di confine, sia interni. In queste aree saranno impiantati filari di mandorlo della stessa tipologia presente nel resto dell'impianto, ma non consociati e, quindi, con sesto di 4,0 m tra le file. Lungo il lato nord, l'occultamento avverrà tramite la piantumazione di arbusti di lentisco alti circa 3 metri. Verranno inoltre realizzate stazioni di conversione consistenti in cabinati prefabbricati, anch'essi mitigati da opere di verde perimetrale».



L'impianto fotovoltaico sarà costituito da 25.920 moduli fotovoltaici della potenza di 450 Wp cadauno ordinati in stringhe da 27 moduli in serie per un totale di n. 960 stringhe che saranno collegate a n. 42 quadri di parallelo. Saranno utilizzati pannelli su sostegno di tipo mobile realizzati in acciaio e ancorati al terreno per mezzo di fondazioni a vite o pali profilati a C ad infissione.

Questi pali saranno piantati nel terreno per una profondità di 1,6 metri dal piano di campagna.

Per la connessione alla rete del Distributore il percorso del cavidotto seguirà la SP 176 sino ad arrivare all'intersezione con la SP 140 che verrà costeggiata sino all'arrivo alla stazione di trasformazione AT/MT e di raccolta AT e, successivamente alla stazione Alta Tensione Matera Jesce Terna S.p.A. Oltre ai cavidotti interrati saranno realizzate due piastre di calcestruzzo con rete elettrosaldada, per le stazioni, di spessore 30 cm. Una di 1500mq, l'altra di 5000 mq. Ai fini della sicurezza l'area di posa dell'impianto sarà munita di recinzione realizzata in rete metallica, di colore verde bosco, di altezza 2 m sorretta da pali anch'essi ad infissione con passo di 2,50 m. La rete sarà posata a partire da 30 cm da terra per consentire alla fauna selvatica il normale attraversamento dei fondi.




Fig. 1 Ortofoto dell'area di intervento



Fig. 2 Layout generale dell'impianto

Contesto territoriale e paesaggistico

L'area di intervento è classificata come zona E dal PRG di Santeramo.

Dall'area di intervento è possibile, guardando verso nord, vedere la risalita dell'altopiano murgiano, tuttavia, come affermato dal Proponente: «grande attenzione è stata posta a verificare che questa visuale non venisse intaccata dal progetto».

Per quanto riguarda il PPTR l'area rientra nell'ambito 6 – Alta Murgia, Figura Territoriale Fossa Bradanica.

Il lotto confina a sud con la SP 140 che coincide con l'antico Regio Tratturello Santeramo-Laterza. Per tale motivo questo tratto di strada è ricompreso negli **Ulteriori Contesti** del PPTR come Testimonianze della Stratificazione Insediativa (art.143, comma 1, lett. e del Codice) nelle specifiche Aree appartenenti alla rete dei Tratturi. Parte del lotto, di conseguenza, rientra nell'Area di Rispetto del Tratturo (100 m). Queste aree rientrano, dunque, tra le **Componenti culturali e insediative** (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice / art. 74 del PPTR).

Il tratto della SP 140 è anche parte dell'ulteriore contesto Strade Panoramiche, (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) delle **Componenti dei Valori Percettivi** del PPTR.

La parte del lotto situata all'incrocio tra la SP 140 e la SP 176 fa parte dell'Area di rispetto dei siti Storico culturali, in quanto nel buffer di 100 m attorno alla Masseria Viglione. Rientra, dunque, tra le **Componenti culturali e insediative** (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice / art. 74 del PPTR) e, quindi, fa parte degli **Ulteriori Contesti** del PPTR.

L'ultimo tratto del cavidotto, verso la stazione Alta Tensione Matera Jesce Terna S.p.A. corre lungo il confine meridionale di Santeramo in Colle e ricade all'interno di una **Strada a Valenza paesaggistica** (art. 143, comma 1, lett. e del Codice / art. 85 del PPTR), facendo, quindi, parte delle **Componenti dei Valori Percettivi**, categoria **Ulteriori Contesti** del PPTR (art. 84).

Ricade, inoltre, all'interno delle **Testimonianze della Stratificazione Insediativa** (art.143, comma 1, lett. e del Codice), nello specifico **Aree appartenenti alla rete dei Tratturi e relativa area di rispetto** (trattasi del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta), e **Area di rispetto dei siti Storico culturali**, per ciò che concerne l'intersezione della SP 176 e SP 140 dove è ubicata la Masseria Viglione. Rientra, dunque, tra le **Componenti culturali e insediative** (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice / art. 74 del PPTR) e, quindi, fa parte degli **Ulteriori Contesti** del PPTR.

Il territorio lucano verrà interessato nel tratto di attraversamento della SP 140, al fine di consentire il collegamento con la stazione RTN "Matera". Per quanto riguarda il PPR della Regione Basilicata, questo tratto di strada è parallelo al Regio Tratturo Melfi



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Castellaneta, corrispondente al n. **21 della Carta dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi**, che viene individuato come Bene Archeologico-Tratturi ai sensi dell'art. 10 del Dlgs n.42/2004. del PPTR.

Per quanto riguarda l'area di rispetto del tratturo (Componenti culturali e insediative), il progetto non prevede l'installazione di moduli fotovoltaici, [...]. «Verrà infatti rifinito e valorizzato un uliveto già presente in situ. Verrà mantenuto e valorizzato un vigneto storico ad alberello esistente e, nella parte rimanente, verrà sperimentata la coltivazione di un nocciolo sotto la supervisione dell'Università degli Studi di Bari».

Per quanto concerne l'area di rispetto della Masseria Viglione, [...] «in questa parte del lotto verrà realizzata una Pomoteca mediterranea e un area di sosta e ristoro a servizio della rete regionale della mobilità lenta».

Per quanto riguarda l'interferenza del collegamento alla Stazione RTN "Matera", il Proponente precisa che: «l'attraversamento sarà effettuato evitando scavi a cielo aperto per avere il minor impatto possibile sull'area».




Fig. 3 Stralcio del PPTR della Puglia – Componenti culturali e insediative **Fig. 4** Stralcio del PPTR della Puglia, Componenti dei valori percettivi



Fig. 5 Stralcio del PPTR Basilicata

CONSIDERATA la seguente **SITUAZIONE VINCOLISTICA** dell'area di interesse **relativamente al territorio della Provincia di Bari** così come ricostruita dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari nel proprio parere di competenza sopra citato.

«1.1 Beni paesaggistici

1.1.a) RICOGNIZIONE DEI BENI TEUTELATI AI SENSI DEGLI ARTT. 134 C.1 LETT. A) B) E C) E ARTT. 136, 142, 143 NELL'AREA DI INTERVENTO



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

L'intervento non interessa direttamente aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del D.Lgs. 42/04). Alcune particelle catastali ricadenti nell'intervento ricadono nei perimetri di aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice, area dotata di particolare rilevanza in quanto asse stradale coincidente con la via Appia: (Regio Tratturo Melfi Castellaneta e Tratturello Santeramo – Laterza).

1.1.b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI

Inoltre in base al PPTR vigente l'intervento prevede l'interessamento dei seguenti UCP:

- UCP – Tratturi 'Regio Tratturo Melfi Castellaneta e Tratturello Santeramo – Laterza'
- UCP – area di rispetto della rete dei tratturi;
- UCP – Area di rispetto componenti culturali e insediative Masseria Viglione
- UCP – strade di valenza paesaggistica (Appia) Sp22TA;
- UCP – Strada Paesaggistica SP140.

1.1.c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI ANCHE NELL'AREA VASTA DEL SIA

Le aree di proprietà pubblica del Tratturello Santeramo – Laterza e del Regio Tratturo Melfi – Castellaneta tutelati ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983 e relative fasce annesse.

Nell'ambito distanziale di indagine di circa 2 km dall'area di intervento sono presenti, inoltre, fra i principali beni e ulteriori contesti paesaggistici le seguenti componentiricadenti nei comuni di Santeramo in Colle e Laterza:

- BP -Fiumi e torrenti e acque pubbliche "Gravina di Laterza"
- UCP –Siti interessati da beni storico-culturali "Stazione di Posta Masseria Viglione conChiesetta"(vincolo parte II)
- UCP –Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria De Laurentis"(segnalazione architettonica)
- UCP – Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria Pietro Tucci" (segnalazione architettonica)
- UCP –Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria Pugliese" (segnalazione architettonica)
- UCP –Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria Mingo Lella" (segnalazione architettonica)
- UCP –Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria Chiancone" (segnalazione architettonica)
- UCP –Siti interessati da beni storico-culturali "Jazzo Masseria De Laurentis" (segnalazione architettonica)
- UCP –Tratturi "Tratturello Grumo Appula –Santeramo in Colle"
- UCP -Strada a valenza paesaggistica Santeramo-Matera
- UCP -Strada a valenza paesaggistica Murge Trasversali
- UCP –Strada panoramica SP140 Ba
- UCP -Grotta della Masseria Grottone
- UCP –Siti di rilevanza naturalistica SIC-ZPS
- L'area di intervento ricade nelcono visuale del "Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano".

Si segnala che nelle immediate vicinanze (in un caso l'edificio è circondato dall'impianto, sono presenti numerosi edifici storici, appartenenti all'insieme delle architetture rurali tradizionali che compongono il mosaico storico agrario del territorio, meritevoli di tutela, benché non espressamente riportati nelle cartografie del PPTR.

1.2 Beni architettonici

1.2 a) RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (ARTT. 10 E 45) AI SENSI DELLA PARTE II DEL CODICE

Nelle immediate vicinanze dell'area di progetto è presente la Masseria Viglione, come di seguito tutelata:

- Vincolo diretto “Stazione di Posta Masseria con Chiesetta” - DM 08-04-1974
- Vincolo indiretto “Stazione di Posta Masseria con Chiesetta” - DM 27-10-1990.

1.2 b) ESISTENZA DI BENI TUTELATI OPE LEGIS AI SENSI DELL’ART. 10 C. 1 (CON INDICAZIONE DELLO STATO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 12 DEL CODICE)

Non sono in possesso di questa Soprintendenza elenchi che permettano di individuare beni tutelati ope legis ai sensi dell’articolo 10, comma 1.

1.2 c) VINCOLI O PREVISIONI VINCOLANTI DERIVANTI DA NORME DI PIANO PAESAGGISTICO, PIANO REGOLATORE OVVERO DI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVI ALLA INDIVIDUAZIONE E TUTELA DI BENI ARCHITETTONICI E/O DI BENI ARCHEOLOGICI.

Non si è in possesso della documentazione necessaria per individuare eventuali beni architettonici tutelati dalla pianificazione urbanistica vigente.

1.3 Beni archeologici

1.3.a) L’intervento interessa direttamente i seguenti beni archeologici:

- Le aree di proprietà pubblica del Regio Tratturo Melfi – Castellaneta tutelato ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983.

1.3.b) Non si è in possesso della documentazione necessaria per individuare eventuali segnalazioni archeologiche tutelate dalla pianificazione urbanistica vigente».

CONSIDERATA la seguente **SITUAZIONE VINCOLISTICA** dell’area di interesse **relativamente al territorio della Provincia di Matera** così come ricostruita dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata nel proprio parere di competenza sopra citato.

«1.1 Beni paesaggistici

1.1.a) INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI DECRETI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

- BP142f_011, Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano, L.R. n.11 del 3 aprile 1990;

1.1.b) PRESENZA DI AREE VINCOLATE OPE LEGIS AI SENSI DELL’ART. 142 DEL CODICE (BUFFER 50 HTOT AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 54/2015)

- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. B) “I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:
Cod. BP142b_012, INVASO DI SAN GIULIANO, DM 21 settembre 1984 (GU n. 265 del 26 settembre 1984).
- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. C) “I fiumi, I torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti”:
Cod. BP142C_574, Pantano di Iesce, Pantano di S. Candida, Vallone di Lessa inf. n.569 Tutelato ex lege come fiume o torrente;
Cod. BP142c_575, Fosso San Giorgio inf. n. 574, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n. 199 del 28/08/1900;
- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. F) “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi:
Cod. BP142f_011, Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, L.R. n. 11 del 3 aprile 1990 (distanza circa 6,38 km);
- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. G) “foreste e boschi”: nessuna



- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. H) “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”: nessuna
- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. M) “le zone di interesse archeologico”:
Cod. BPT142M_240, Regio Tratturo Melfi-Castellaneta n. 003, D.M. del 22/12/1983; il progetto insiste sul Regio Tratturo Melfi-Castellaneta.
Cod. BP142M_061, Torre Spagnola, D.M. del 20/07/1988 (distanza circa 5,3 km);
- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. M) “le zone di interesse archeologico di nuova istituzione”: nessuna;
Cod BP142f_011, **Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano**, L.R. n. 11 del 3 aprile 1990.
RU (Regolamento urbanistico) approvato con DCC n. 19 del 11/03/2021.

1.1.d) NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO GRAVANTI NELL'AREA D'INTERVENTO:

- nessuna

1.1.e) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DELL'AREA DI INTERVENTO E/O NELL'AREA VASTA OGGETTO DEL SIA DI ALTRI BENI TUTELATI DAI PIANI PAESAGGISTICI:

- D.Lgs 42/04, art. 136, comma 1, lett a)
BP143am_008 Albero monumentale, Salice Bianco;

1.1.f) SEGNALE DI EVENTUALI NUOVE PROPOSTE DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, REGIONALI O MINISTERIALI, IN ITINERE, GIÀ PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE, PER LE QUALI, VIGE IL REGIMEN DI CUI ALL'ART. 146, COMMA 1) DEL CODICE (BUFFER 50HTOT):

- nessuna

1.2 Beni architettonici

1.2 a) DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE AI SENSI DELLA PARTE II DEL CODICE (ART.10 E 45) GRAVANTI SIA NELLE AREE DIRETTAMENTE INTERESSATE DAL PROGETTO IN ESAME, OVVERO NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE (BAFFER 50 HTOT):

- Cod. BCM_178d, “Masseria Torre Spagnola” D.M: del 11/12/1989; (dista circa 5,4 km)

1.3 Beni archeologici

1.3 a) DICHIARAZIONI I INTERESSE CULTURALE AI SENSI DELLA PARTE II DEL CBCP (ART.10 E 45) GRAVANTI SIA NELLE AREE DIRETTAMENTE INTERESSATE DEL PROGETTO IN ESAME, OVVERO NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE:

Aree di vincolo archeologico individuata ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP:

- cod. BCA_061i, Torre Spagnola, D.M. 20.07.88, (dista a circa 5,4 km);
- cod. BCA_054d e BCA_054i, Murgia Terlecchia (D.M. 08/09/1967), posto a ca. 7 km;
- cod. BCA_062d e BCA_062i, Trasanella (D.S.R. 10 /10/2003}, posto a ca. 6,6 km.

1.3.b) ESISTENZA DI BENI TUTELATI OPE LEGIS AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, CAMMA 1 (CON INDICAZIONE DELLO STATO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL CODICE):

Nessuno

1.3.c) VINCOLI O PREVISIONI VINCOLANTI DERIVANTI DA NORME DI PIANO PAESAGGISTICO, PIANO REGOLATORE OVVERO DI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVI ALLA INDIVIDUAZIONE E TUTELA DI BENI ARCHITETTONICI E/O DI BENI ARCHEOLOGICI:

Il progetto è sottoposto alle fasce di rispetto previste dalla L. R. 54/2015, ovvero:



- buffer di 1km dalle aree archeologiche;
- buffer di 1-3 km dai Beni Monumentali esterni ai centri urbani, 10 km per i beni posti in altura; -buffer di 5 km dai centri storici;
- buffer di 200 mt dai tratturi;
- buffer di 150-500 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua (Beni di cui art. 142 c.1 lett. D, D. Lgs. 42/2004)
- buffer di 8 km dal Parco delle chiese rupestri di Matera (Beni di cui art, 142 c.1 lett. f D. Lgs. 42/2004);
- estensione della candidatura "Via Appia" al patrimonio UNESCO anche per le aree ricadenti nel Comune di Matera;
- si fa presente che l'area d'impianto e relative opere di connessione ricadono all'interno di "aree e siti non idonei" intesi come contesti di giacenza storicamente rilevante, interessati da intensa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino all'età medievale, sulla base di evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico (punto 1.3 dell' Allegato A della Legge Regionale 54/2015)».

CONSIDERATE le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli **IMPATTI DELL'INTERVENTO** sulle relative componenti ambientali relativamente al territorio della provincia di Bari, così come riportate dalla **Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Bari** nel proprio parere di competenza sopra citato:

«ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a) Il progetto interferisce direttamente o vi si attesta nelle immediate vicinanze, con beni culturali archeologici e architettonici. Trasforma una vasta area con impianto tecnologico e agronomico di tipo intensivo, avulso dai caratteri specifici del luogo, come descritti nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

2.1.b) Si ritiene necessario sottolineare che lo studio sugli impatti cumulativi non è stato adeguatamente elaborato. La Scrivente è al corrente che nel territorio di Santeramo in Colle (BA) e nel territorio lucano sono in corso di autorizzazione e già realizzati numerosi altri impianti da fonti rinnovabili, sia eolici che fotovoltaici.

2.2. Beni architettonici

2.2.a) Nell'area in esame non sono presenti beni tutelati architettonici, ma per quanto riguarda i beni architettonici sottoposti a vincolo dalla parte II del Codice e dalla parte III (UCP) ricadenti in prossimità dell'opera si rimanda a quanto riportato nel cap. precedente.

2.3 Beni archeologici

2.3.a) Non è presente la carta del rischio. Si fa presente che è in corso la **candidatura UNESCO della via Appia**, aspetto, questo, che si ritiene di interesse nel caso di specie, visto l'attestarsi delle opere lungo l'asse stradale dell'Appia.

Con nota di codesta SS-PNR n.2634 del 24/02/2023, acquisita agli atti con prot.n.2269 del 24/02/2023, la Scrivente ha preso atto della documentazione integrativa disponibile.

Si osserva che la documentazione ricevuta non è pienamente esaustiva ma sulla base di quanto disponibile si sono effettuate le valutazioni di competenza.

L'impianto fotovoltaico sarà costituito **da n° 25920 moduli fotovoltaici su 960 stringhe** e si estenderà per una superficie complessiva di circa **23 ha**, a cui si aggiungono edifici e varie strutture container di servizio, recinzioni (anche in cls a pettine) e impianti vari di illuminazione su palo.

Nell'effettuare l'istruttoria, la Scrivente ha verificato che il progetto in parola è stato già in precedenza oggetto di valutazione all'interno di una procedura a livello regionale, identificata con **ID: 522** incardinato presso l'Ufficio Ecologia



della Regione Puglia al fine dell'emissione del **Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale**. Nel consultare la documentazione in atti, si è rilevato che tale procedura, per effetto dei vari pareri contrari pervenuti in conferenza di servizi, era prossimo alla conclusione negativa.

Nel merito:

- la Scrivente ha espresso parere contrario con nota n. 6332 del 07.08.2020
- la Scrivente ha espresso parere contrario con nota integrativa n. 7521 del 02.10.2020
- la Scrivente ha confermato il parere contrario (a seguito del preavv. 10bis) con nota n. 1917 del 02.03.2021
- la DG-ABAP Servizio V ha espresso parere contrario con nota n. 7839 del 10/03/2021
- la Regione Puglia Servizio Paesaggio ha espresso parere contrario con nota 3779 del 23/04/2021
- il Comitato Via della Regione Puglia ha espresso parere contrario con nota n.8029 del 26/05/2021
- il Comune di Santeramo in Colle ha espresso parere negativo con nota n.7089 del 08/04/2021
- l'ARPA Puglia ha confermato parere negativo con nota n.22633 del 13/03/2021
- il Servizio VIA VINCA Regione Puglia, ha emesso il preavviso di diniego con nota n. 8772 del 07/06/2021 - il Servizio ecologia, Ente precedente, ha archiviato su istanza, con nota 15793 del 04/11/2021.

Pertanto, nel rilevare che il progetto in narrativa è stato valutato negativamente dagli enti preposti in sede di PAUR e che è stato ripresentato identico in questa sede, ai fini della valutazione della pratica in argomento, la Scrivente **conferma le proprie valutazioni contrarie** all'intervento e trasmette in allegato i pareri contrari già espressi e sopra citati.

Si ritiene di dover comunicare quanto segue in aggiunta alle valutazioni già espresse, alla luce delle dinamiche osservate nel tempo intercorso fra i pareri sopra citati e l'attualità e per l'evoluzione normativa intervenuta:

Sul profilo dell'impatto paesaggistico: il progetto così come proposto introduce elementi di assoluta criticità nel contesto paesaggistico di riferimento.

Si evidenzia: **la distanza entro 500 m dai Beni culturali dei due Tratturi e dalla Masseria Viglione** della parte impiantistica produttiva e della **Stazione Utente dal Tratturo** e pertanto si dichiara la **non-idoneità ai sensi del dl n.50/2022 e ss.mm.ii.**

Inoltre si evidenzia la criticità del progetto nell'ambito di una **valutazione specifica svolta nel merito delle interferenze con le componenti di paesaggio**, per la **densità insediativa dell'apparato tecnologico**; si evidenzia il dubbio sulla coerenza con i requisiti di cui alle **Linee Guida sugli impianti Agrivoltaici**, così come delineato nei pareri allegati; **contrasto con gli Obiettivi di Qualità del PPTR e con le norme di settore sugli impianti FER** vigenti in Puglia, per l'estensione e l'uniformità insediativa dell'impianto, la **prossimità** del progetto Fotovoltaico e Stazione Utente di sezionamento con il Tratturo Regio, la **prossimità con la Strada Paesaggistica e Strada a Valenza Paesaggistica** e quindi l'interferenza visuale con tali componenti; il **rischio alto di cumulo** sia per la parte lucana che pugliese per la prossimità ad altri impianti.

Considerazione ulteriore è quella inerente all'**impianto arboreo del mandorleto sperimentale** che non si riconosce, per la sua intensività e forma d'impianto, conferente con il paesaggio agrario storico del territorio, a vocazione agropastorale, in cui si intervallano contesti murgiani a pascolo, seminativo e limitati frutteti della tradizione locale, disposti, in ogni caso, su **appezzamenti limitati e non intensivi.**

Il progetto, considerato l'insieme degli apparati tecnologici di cui è costituito, altererebbe gli assetti tradizionali del contesto tutelato e meritevole di valorizzazione, apportando su una grande estensione di territorio un fattore stravolgente di alterazione dei caratteri identitari. Inoltre, il rapporto visuale con le percorrenze storiche, i manufatti tutelati e con i beni storici ivi presenti risulterebbe non compatibile. L'incompatibilità ha carattere decisivo in considerazione dell'asse storico (tutelato dalla parte II del Codice) della via Appia, attualmente interessato da un processo di **candidatura alla lista del**



Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, col progetto VIA APPIA REGINA VIARUM, (cfr. <http://appiaunesco.cultura.gov.it/appia/>).

Sotto il profilo della **tutela archeologica**: si rileva che l'intervento interessa direttamente il Tratturo regio Melfi – Castellaneta (lungo il cui corso corre il cavidotto), asse pressoché coincidente con la **via Appia**, come da tracciato pubblicato anche in <http://appia.beniculturali.it/appia/>; i Tratturi sono **soggetti a vincolo archeologico** imposto con **DM del 22.12.1983** emesso a tutela dell'intera rete tratturale delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, in quanto **“di notevole interesse per l'archeologia, la storia politica, militare, economica, sociale e culturale in genere”**. L'esatta individuazione e delimitazione di ciascun tronco tratturale, già presente tra gli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente che tutela i tratturi quali “Testimonianze della stratificazione insediativa”, è stata messa a punto dal “Quadro di Assetto dei Tratturi” redatto dalla Regione Puglia, che classifica il Tratturo in oggetto quale elemento di tipo A, “tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo”.

Il tracciato della Via Appia è costeggiato da una serie di testimonianze architettoniche e aree archeologiche disposte in sequenza, quasi senza soluzione di continuità, tali da qualificare l'area come un comprensorio strategico per il popolamento umano dell'area, dalla Preistoria sino al Medioevo; in particolare, restando entro un areale limitato ai 500 m di distanza dalle opere previste, nel territorio comunale di Santeramo, a N della Via Appia si susseguono, da W verso E, i seguenti siti:

- **Valzerosso**, Insedimento pluristratificato attivo dall'età peuceta al Medioevo; distanza dal Cavidotto m. 400 ca a NW (si veda Relazione Archeologica, sito: ST_03, p.89);
- **Masseria Fontana di Tavola**, Insedimento Pluristratificato (distanza dal Cavidotto 300 m. a W);
- **Masseria Viglione**, Insedimento Pluristratificato, coincidente il cavidotto (distanza dall'Impianto: 20 mt, si veda Relazione Archeologica, sito: ST_05, p. 91);
- **Masseria Spilamacchia, Insedimento tardoantico, distanza dall'Impianto: 100-200 metri**, si veda Relazione Archeologica, sito: ST_06, p. 92);
- **Tratturello n.72 Santeramo in Colle-Laterza**, tangente l'area dell'Impianto (si veda Relazione Archeologica, sito: ST_07, p. 93);

In merito a tali Beni e alla loro prossimità al cavidotto e all'Impianto, si rafforza la non idoneità dell'area prescelta dal proponente. Si segnala che la relazione Archeologica con la relativa cartografia assegna rischio di impatto archeologico alto al cavidotto corrente lungo l'Appia in quanto *“questa arteria stradale è annoverata nella rete tratturale pugliese riferita ad assi viari che risalgono almeno all'età medievale, se non più antichi. La gran parte dell'UR 02 interessa la porzione di SP 140, segmento che ad ovest di masseria Viglione conduce verso masseria Iesce, sede del Tratturo Melfi-Castellaneta, asse viario medievale che riprende verosimilmente la via Appia antica (sito LT_02); una parte decisamente minore dell'UR 02 afferrisce al proseguo verso nord- est, subito dopo masseria Viglione, della SP 140 dove si innesta il Tratturello Santeramo-Laterza n. 72 (sito ST_07). Inoltre, qui si richiama l'esistenza della vincolistica a tutela di queste tipologie di beni, sottoposti a vincolo archeologico ai sensi del D.M. 22 dicembre 1983 e del D.gls.42/2004 (...) nei pressi di queste arterie stradali, a poche decine di metri, in passato siano state rinvenute testimonianze archeologiche (siti ST_03, ST_04, ST_05, ST_06, LT_01). Tutto ciò considerato, il potenziale archeologico espresso da questa UR è di grado alto e la conseguente possibilità che l'opera, in particolare con lo scavo della trincea per la posa del cavidotto, interferisca con stratigrafie archeologiche viene valutato a rischio alto. La Relazione attribuisce, un rischio medio alla sottostazione e all'Impianto in quanto: “le aree insistono nei pressi di arterie di viabilità storica e tutelate, il tratturo/via Appia Melfi-Castellaneta n. 21 passante lungo la SP 140 e il tratturello Santeramo-Laterza n. 72 passante lungo un ulteriore segmento*



della SP 140, ad oriente della masseria Viglione; nonché a qualche centinaia di metri dai siti emersi dalla ricerca bibliografica e di archivio (sito ST_03 per l'UR 01; siti ST_04, ST_05, ST_06, LT_01 per l'UR 03).”

Per le ragioni e le valutazioni sopra riportate, per gli aspetti di propria competenza, la Scrivente conclude che l'impianto agrivoltaico unitamente alla Stazione Utente, così come proposto **risulta incompatibile** con le caratteristiche complessive del contesto paesaggistico di inquadramento, pertanto, esprime **parere negativo**.

Alla luce della tendenza in atto che vede il concentrarsi di numerosi richieste di autorizzazione di impianti FER nel bacino di riferimento dell'Appia, pervenute all'attenzione degli Uffici del MiC, si segnala la forte preoccupazione per la salvaguardia di un contesto di particolare rilevanza culturale per il valore paesaggistico percettivo, più volte descritto, per il coinvolgimento diretto del Bene Culturale dell'asse viario dell'antica via Appia, candidato a Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, poi Tratturo Regio, oggi SP Altamura-Laterza.

Si potrà valutare un progetto che risolva le criticità sopra menzionate, che consenta di verificare la rispondenza ai requisiti di idoneità alle norme sopra richiamate, di compatibilità con le componenti di paesaggio del territorio e di efficace inserimento nel contesto agrario storico culturale, superando puntualmente quanto sopra descritto.

In relazione alla verifica della compiuta redazione della relazione paesaggistica, **ai fini dell'autorizzazione ex art. 146 del Dlgs 42/04**, per quanto di competenza, la Scrivente è del parere che sia necessario un approfondimento di dettaglio in relazione all'attraversamento del cavidotto del Tratturo e delle interferenze con l'UCP aree di rispetto delle componenti insediative (Masseria Viglione) e agli adeguamenti stradali o altre opere in prossimità di aree che ricadono all'interno o in prossimità delle componenti di paesaggio.

Si rappresenta da ultimo che, laddove l'esito della procedura dia luogo all'avvio dei lavori in parola, ai fini della tutela archeologica si riportano di seguito prescrizioni e adempimenti che restano un obbligo cui ottemperare in eventuali ulteriori sviluppi e atti del procedimento:

- Siano effettuate indagini georadar lungo tutto il tracciato del cavidotto al fine di verificare l'effettiva quota a cui si attestano le evidenze antiche;
- Al fine di verificare le risultanze delle indagini georadar, in via preventiva rispetto all'avvio delle operazioni di scavo, sarà necessario impiantare un saggio di scavo, ad opera di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti che operi sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza, che riscontri l'effettiva profondità dell'antico tracciato viario, verifichi l'eventuale presenza della stratificazione di più tracciati stradali sovrapposti e consenta di pianificare l'adeguata profondità a cui attestare le operazioni di scavo previste da Progetto che saranno da effettuarsi **al di sotto dei livelli archeologici rilevati**.
- Al fine, inoltre, di scongiurare qualsiasi rischio di impatto con il tracciato tratturale e con eventuali strutture sottostanti l'attuale piano di campagna, saggi di scavo saranno effettuati anche in corrispondenza dei punti di ingresso e di uscita dal sottosuolo della trivella, secondo un progetto da sottoporre preliminarmente alla competente Soprintendenza.
- I saggi archeologici, da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25, dovranno assicurare una sufficiente campionatura dell'area in parola; definizione del numero di saggi, collocazione ed estensione degli stessi potranno essere definiti all'esito degli eventuali sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche.
- Ulteriori prospezioni e saggi potranno essere richiesti a seguito della trasmissione e dell'analisi della documentazione richiesta.
- In tutte le aree cui la Carta del rischio attribuisce Rischio di impatto archeologico medio saranno eseguiti a campione saggi stratigrafici a cura di ditta specializzata nel settore OS25, che assicurino una sufficiente campionatura delle aree in parola collocazione ed estensione degli stessi dovranno essere preventivamente definiti da un progetto di indagine da condividere preventivamente con la Soprintendenza competente.



- Per tutte le attività di scavo e movimento terre previste nel corso della realizzazione dell'Intervento sia assicurata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza e senza alcun onere a carico di questo Ufficio. Si rammenta sin da ora che qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico del richiedente, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.
- L'archeologo incaricato dal Richiedente dell'esecuzione delle attività di sorveglianza avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà comunque essere redatta una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed, eventualmente, grafici. Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza saranno a carico del Richiedente.
- L'archeologo incaricato avrà altresì cura di tenere informato il funzionario responsabile di questa Soprintendenza, in corso d'opera, sull'andamento delle attività di cui a tutti i punti precedenti. Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di Alta Sorveglianza e Direzione Scientifica delle indagini.

Tanto si doveva per quanto di competenza di quest'Ufficio, al fine di consentire la definizione delle determinazioni che codesta Soprintendenza S-PNRR vorrà assumere in merito alla questione di che trattasi».

CONSIDERATE le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli **IMPATTI DELL'INTERVENTO** sulle relative componenti ambientali relativamente al territorio della Provincia di Matera così come riportate dalla **Soprintendenza ABAP della Basilicata** nel proprio parere di competenza sopra citato:

«2.1 Beni paesaggistici

2.1.a) Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

Ai fini della tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si segnala che le opere di connessione dell'impianto in oggetto interferiscono con le seguenti aree sensibili:

- BCT_240, nr 03 - MT Regio tratturo Melfi-Castellaneta, D.M. del 22/12/1983 ART.10 e 13 D.lgs. 42/2004; coincidente con l'area di progetto.

2.1.b) Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Parchi esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione:

All'interno dell'area vasta sono presenti:

- N.16 richieste di autorizzazione per impianto fotovoltaico/agrivoltaico;
- N.5 richieste di autorizzazione di impianto eolico;



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- N. 7 impianti fotovoltaici di grande generazione approvati dalla Regione Basilicata;
- N. 10 impianti fotovoltaici in esercizio di piccola generazione approvati dalla Regione Basilicata; N.6 impianti minieolici approvati dalla Regione Basilicata;

2.2 Beni architettonici

2.2.a) Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Beni tutelati:

- BCA_061i, Torre Spagnola, D.M. 20.07.88 (dista a circa 5,4 km);

Dagli elaborati progettuali si evince che non è stato redatto uno "STUDIO DEL PATRIMONIO NON TUTELATO" ma con valore storico, si evincono le seguenti criticità:

1. Masseria San Giuseppe a circa 1000 m;
2. Masseria Cipolla a circa 1460 m;
3. Masseria S. Agostino a circa 2500 m;
4. Masseria Danesi a circa 2200 m;
5. Masseria Località Jazzo del Sole a circa 4500 m;
6. Masseria Località Fontana di Tavola a circa 55 m; 6. Masseria Vizziello a circa 3600 m;
7. Masseria Pini di Santoro a circa 4700 m;
8. Masseria Monte Grosso a circa 4940 m;
9. Masseria Di Mauro a circa 4800 m;
10. Masseria del Porcile a circa 1400 m;
11. Masseria Marvulli a circa 3500 m;

2.3 Beni archeologici

Per quanto di competenza archeologica, si fa presente che il tratto di cavidotto che ricade nel territorio di Matera interseca il tracciato del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta (D.M. 22/12/1983), attraversando aree individuate con alto potenziale archeologico.

La documentazione presente agli atti di questo Ufficio evidenzia l'importanza archeologica dell'area a conferma della lunga frequentazione antropica a ridosso di un percorso viario tuttora esistente, sin dalle fasi più antiche. Si segnala infatti la presenza di complessi rurali storici quali la Masseria del Purgatorio (2,76 Km), la Masseria Iesce (3,9 km), la Masseria Danesi (2,25 km) e la Masseria del Porcile (1,34 km - rinvenimento di materiale di età romana), la Masseria Torre Spagnola (5,5 km - nota area di rinvenimenti preistorici, protostorici e tardoantichi), la Masseria Fontana di Vite (6,5 km - sporadici di reperti preistorici); contrada Santa Candida (materiale archeologico di II-I secolo a.C.); la notizia presso l'area di connessione alla cabina elettrica di una zona "anticaglie" (Atlante Zatta, 1793) e le numerose aree di frammenti fittili individuate lungo i percorsi viari.

Sebbene nell'analisi topografica non venga contemplato il territorio lucano, la documentazione prodotta, integrata con quanto richiesto dalla SSPNRR con nota prot. n. 7370-P del 02/12/2023 e consultabile sulla piattaforma web del MASE (A16_3_14_VerificaPreventivaInt_Archeologico), conferma quanto sopra evidenziato, esprimendo un rischio alto rispetto alle opere di connessione in affiancamento e attraversamento del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta.

Si evidenzia, a tal proposito, che nel documento **A3_3_11_Relazione Georadar, paragrafo 2.2 "Applicazione al Caso Oggetto di Studio", 2.2.1 Radargrammi SP 140, punto 2**, in cui sono presenti i risultati delle prospezioni geofisiche, si segnala la "*Presenza di una antica struttura (presumibilmente APPIA ANTICA) viaria sepolta (rettangolo di colore verde)*"



ad una profondità variabile tra -0,60 -0,80 mt da pc circa in posizione da centrata a leggermente decentrata rispetto all'asse viario".

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

Dal punto di vista paesaggistico, il contesto interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovralocale, appartiene al paesaggio naturale tipico materano caratterizzato dalla presenza della gravina, da spettacolari morfologie calanchive e da colline argillose e ampie distese pianeggianti.

Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da masserie ottocentesche e da piccole costruzioni in pietra alle quali si affiancano strutture agricole di recente costruzione (capannoni, depositi).

Il territorio negli anni '50 è stato interessato dagli interventi della Riforma Fondiaria, che ha influito sulla connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali, edifici singoli, pozzi e opere irrigue. Si tratta inoltre di aree contraddistinte dalla presenza di numerosi edifici rurali:

1. Masseria San Giuseppe a circa 1000 m;
2. Masseria Cipolla a circa 1460 m;
3. Masseria S. Agostino a circa 2500 m;
4. Masseria Danesi a circa 2200 m;
5. Masseria Località Jazzo del Sole a circa 4500 m; 5. Masseria Località Fontana di Tavola a circa 55 m; 6. Masseria Vizziello a circa 3600 m;
6. Masseria Pini di Santoro a circa 4700 m;
7. Masseria Monte Grosso a circa 4940 m; 9. Masseria Di Mauro a circa 4800 m;
8. Masseria del Porcile a circa 1400 m; 11. Masseria Marvulli a circa 3500 m;

Per quanto riguarda gli aspetti percettivi, l'impianto fotovoltaico e le rispettive opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, dalla viabilità di interesse locale in considerazione anche degli effetti cumulativi, di altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di istruttoria.

Dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le "aree e siti non idonei" (d.g.r. 903/2015, l.r.54/2015), l'intervento ricade:

1. **all'interno di aree di interesse archeologico**, intese come contesti di giacenza storicamente rilevante, interessati da intensa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino all'età medievale, sulla base di evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico (punto 1.3 dell'Allegato A della Legge Regionale 54/2015).
2. in parte in aree caratterizzate da **elevata capacità dell'uso del suolo**: sono comprese in questa tipologia le aree connotate dalla presenza di suoli del tutto o quasi privi di limitazioni, così come individuati e definiti dalla categoria I della carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali, questi suoli consentono una vasta gamma di attività ed un'ampia scelta di colture agrarie, erbacee ed arboree (punto 3.2 dell'Allegato A della Legge Regionale 54/2015).
3. l'impianto di connessione coincide con un tratto del Regio tratturo Melfi-Castellaneta, D.M. del 22/12/1983 ART.10 e 13D.lgs. 42/2004; BCT_240, nr 03;
4. **All'interno del buffer è presente:**
 - a. **un albero monumentale**- BP143am_008 Albero monumentale, Salice Bianco; presso la località Masseria Monte Grosso di 370 cm di circonferenza e alto 14 m (a circa 5400 m);



- b. BP142c_574, **Pantano di Iesce, Pantano di S. Candida**, Vallone di Iesce inf. N. 569 Tutelato ex lege come fiume o torrente (a circa 3500 m);
 - c. BP142c_575, **Fosso S. Giorgio** inf. n. 574, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900 (a circa 6300 m);
 - d. una masseria vincolata: cod. BCM_178d, "Masseria Torre Spagnola" D.M. del 11/12/1989 (a circa 5400 m);
5. all'interno dell'area vasta sono presenti beni vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004:
- a. BP142f_011, Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, L. R. n. 11 del 3 aprile 1990 (a circa 6500 m);
 - b. zona del Comune di Matera, DPGR 10 febbraio 1979 (GU n. 334 del 05 dicembre 1980) - (a circa 9400 m);
 - c. zona del Centro Storico di Matera, DM 23 Agosto 1966 (GU n.244 del 30 settembre 1966) - (a circa 9400 m).

Per quanto di competenza archeologica, visto quanto già esposto al punto **2.3 Beni archeologici**, si ribadisce l'importanza del comprensorio in esame che risulta caratterizzato da un elevato potenziale archeologico, in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e al passaggio del Regio Tratturo Melfi Castellaneta, che ricalca una viabilità ben più antica. Pertanto, la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

Visto l'attestarsi delle opere lungo il Regio Tratturo Melfi Castellaneta, e dunque sul probabile tratto della via Appia, si evidenzia la candidatura alla lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, col progetto VIA APPIA REGINA VIARUM, (cfr. <http://appiaunesco.cultura.gov.it/appia/>)».

CONSIDERATO che, a conclusione della suddetta istruttoria, la **Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Bari** sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate, nel rilevare che il progetto in narrativa è stato valutato negativamente dagli enti preposti in sede di PAUR (ID 522) e che è stato ripresentato identico in questa sede, pur aggiornando e attualizzando le proprie valutazioni alla luce delle dinamiche osservate nel tempo intercorso e dell'evoluzione normativa, ha **confermato le proprie valutazioni contrarie all'intervento**.

CONSIDERATO che, a conclusione della suddetta istruttoria la **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, richiamate le considerazioni sopra esposte, valutato che la presenza dell'impianto in questione causerebbe un'alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari e considerato che il parere di competenza non si esaurisce in un mero giudizio tecnico basato sulla verifica di oggettivi criteri di misurazione ma presenta profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione alla preminenza delle esigenze pubbliche di conservazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, ha ritenuto **l'opera non compatibile** con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, comunicando pertanto la propria proposta di parere SFAVOREVOLE alla sua realizzazione.

CONSIDERATO che il Servizio II della DG ABAP in merito agli aspetti archeologici nei propri contributi istruttori su menzionati ha precisato quanto segue:

«[...], si concorda con le valutazioni della SABAP BA nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo. Stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela delle componenti ambientali del patrimonio culturale, come sopra rappresentato, si sospende ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art. 25, commi 3 e 8- 14, del D.Lgs 50/2016.



Si rileva comunque che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di VPIA citata per i motivi di cui sopra, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 25.

[...] per quanto di competenza, si concorda con la valutazione negativa in ordine agli interventi in progetto, facendo proprie le motivazioni dettagliate nel suddetto parere della SABAP BAS e ribadendo quelle espresse dalla SABAP BA e accolte nel precedente contributo istruttorio.

Stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, si sospende ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare, sulla base degli elevati livelli di rischio archeologico relativi riscontrati, nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art. 25, commi 3 e 8-14, del D.Lgs 50/2016.

Si evidenzia comunque che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di VPIA citata per i motivi di cui sopra, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 25».

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 26, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.*

CONSIDERATO che per quanto attiene i beni architettonici il Servizio III della DG ABAP condivide il parere contrario degli Uffici territoriali competenti in relazione alle interferenze che l'impianto produrrebbe sul patrimonio tutelato presente nell'area di progetto.

VISTA e CONSIDERATA tutta la documentazione pubblicata sul sito del MASE.

VISTI e CONSIDERATI tutti i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito del MASE al link sopra indicato.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine *di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle “Linee Guida” di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]

c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*



- d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
- e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.**

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.**

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che **il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo**, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.



CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenze ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento valutando la compatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".

VISTO il Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 "Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina".

VISTO il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

VISTO il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

CONSIDERATO che l'impianto dista meno di 500 m dai Beni culturali di due tratturi e dalla Masseria Viglione, mentre la Stazione Utente dista meno di 500 metri da un bene culturale - Tratturo e pertanto risulta rientrare in area da considerarsi esclusa da quelle idonee ai sensi del D.L: 50/2022 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, secondo quanto rilevato dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari alcune particelle catastali dell'intervento ricadono nei perimetri di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice, *area dotata di particolare rilevanza in quanto asse stradale coincidente con la via Appia: Regio Tratturo Melfi Castellaneta e Tratturello Santeramo - Laterza.*

Si fa presente che è in corso la **candidatura UNESCO** della via Appia, aspetto, questo che si ritiene di particolare interesse nel caso di specie, visto l'attestarsi delle opere lungo l'asse stradale dell'Appia.

CONSIDERATO che, secondo quanto rilevato dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari nel parere endoprocedimentale sopra citato, nelle immediate vicinanze dell'area di progetto è presente la Masseria Viglione, come di seguito tutelata:

- Vincolo diretto "Stazione di Posta Masseria con Chiesetta" - DM 08-04-1974
- Vincolo indiretto "Stazione di Posta Masseria con Chiesetta" - DM 27-10-1990.

CONSIDERATO che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Bari nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato, l'intervento interessa direttamente i seguenti beni archeologici:

- le aree di proprietà pubblica del **Regio Tratturo Melfi - Castellaneta** tutelato ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983.

CONSIDERATO che, come rilevato la Soprintendenza ABAP della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale sopra menzionato il progetto in esame si colloca a circa 6.700 metri dal **parco archeologico storico naturale delle chiesi rupestri del Materano** (BP142f_011, LR n. 11 del 03 aprile 1990). Il parco, con **I Sassi** è sito inserito nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO (con denominazione IT 670). Ai sensi della L.R. n. 54/2015 e s.m.i. (Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti da fonti di energie rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010) All. A



– Aree e Siti non Idonei – 1_1.1. per tale bene culturale è previsto un buffer di 8000 mt dal suo perimetro di salvaguardia dall’inserimento di impianti da fonti rinnovabili.

CONSIDERATO che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato l’area di progetto **confina con il Regio Tratturo Melfi-Castellaneta**, tutelato ai sensi del D.M. 22.12.1983 (BCT_240, nr. 03, D.M. 22.12.1983 e art. 13 D.Lgs. 42/2004).

VISTO l’art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l’art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.*

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.*

VISTO il comma 1 dell’art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".*

VISTO il comma 2 dell’art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell’art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell’art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell’art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d’Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d’uso*.

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO l’art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela



è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che l'Ambito del PPTR denominato "*Alta Murgia*", nel quale ricade l'impianto, è caratterizzato dal *«rilievo morfologico dell'altopiano e dalla prevalenza di vaste superfici a pascolo e a seminativo che si sviluppano fino alla fossa bradanica. [...] Con i suoi 21 comuni, si estende tra la fossa bradanica, che collega le montagne lucane, e le depressioni vallive che si adagiano verso la costa adriatica. Il suo paesaggio si presenta oggi saturo di una infinità di segni fisici e antropici, mutuamente interdipendenti, che sanciscono un equilibrio secolare tra l'ambiente e l'attività agropastorale. [...] L'ambito è identificabile con l'esteso altopiano calcareo della Murgia, altopiano che sotto l'aspetto ambientale si caratterizza per la presenza di un esteso mosaico di aree aperte con presenza di due principali matrici ambientali i seminativi a cereali e i pascoli rocciosi»*.

CONSIDERATO che il paesaggio rurale dell'Alta Murgia presenta ancora le caratteristiche del latifondo e dei campi aperti, delle grandi estensioni, dove il seminativo e il seminativo associato al pascolo sono strutturati su una maglia molto rada posta su una morfologia lievemente ondulata. La singolarità del paesaggio rurale murgiano, così composto si fonde con le emergenze geomorfologiche. La scarsità di infrastrutturazione sia a servizio della produzione agricola sia a servizio della mobilità ha permesso la conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo (cfr. PPTR, paragrafo Descrizione strutturale di sintesi, Scheda d'ambito Scheda d'ambito n.6 Alta Murgia).

CONSIDERATO che il paesaggio dell'Alta Murgia si presenta saturo di una infinità di segni naturali e antropici che sanciscono un equilibrio secolare tra l'ambiente e le attività storicamente prevalenti, quali la pastorizia e l'agricoltura che hanno dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse: estesi reticoli di muri a secco, villaggi ipogei e necropoli, chiese rupestri e cappelle rurali, cisterne e neviere, trulli, poste e riposi, ma soprattutto innumerevoli masserie da campo e masserie per pecore, i cosiddetti jazzi, che sorgono lungo gli antichi tratturi della



transumanza. È in questo scenario che colori, profumi, pietre e manufatti rurali mutano stagionalmente il loro aspetto, quasi a garantire l'estrema variabilità e bellezza che caratterizzano questo originale paesaggio agrario.

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR indica per la *Struttura ecosistemico-ambientale* del suddetto ambito: «*Per quanto riguarda la figura territoriale “La Fossa Bradanica” attualmente le proposte industriali di insediamento di impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili appare la principale minaccia, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che di alterazione delle visuali paesaggistiche*». (cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-La campagna brindisina. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12).

CONSIDERATO che per la *figura territoriale* de *La Fossa Bradanica* il PPTR individua come *Invariante strutturale*: *Il sistema agro-ambientale della fossa bradanica, costituito da vaste distese collinari coltivate a seminativo, interrotte solo da piccoli riquadri coltivati a oliveto e sporadiche isole di boschi cedui in corrispondenza dei versanti più acclivi*. Lo stesso PPTR indica come *Stato di conservazione e criticità (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)*:

- *Pratiche colturali intensive e inquinanti;*
- *progressiva riduzione dei lembi boscati a favore delle coltivazioni cerealicole.*
- *Realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici* (cfr. PPTR sezione b.2.3.2 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale. *La fossa Bradanica*).

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencataa determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che per la *figura territoriale* de *La Fossa Bradanica* il PPTR individua come *Invariante strutturale*: *Il sistema insediativo sparso costituito prevalentemente dalle masserie cerealicole che sorgono in corrispondenza dei luoghi favorevoli all'approvvigionamento idrico, lungo la viabilità di crinale*.

Lo stesso PPTR indica come *Stato di conservazione e criticità (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)*:

- *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali della Fossa Bradanica.*

E, indica che la *riproducibilità* dell'invariante è garantita da:

- *Dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi);* (cfr. PPTR sezione b.2.3.2 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale. *La fossa Bradanica*).

VALUTATO che il progetto in esame alteri l'integrità del contesto paesaggistico in cui si inserisce compromettendo in particolare il sistema di relazione tra le testimonianze puntuali del sistema agrario tradizionale e il territorio aperto.

VALUTATO che il progetto in esame, sviluppandosi in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza e in un ambito caratterizzato da un sistema di masserie ed insediamenti che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo storicizzato, inibendone la salvaguardia nonché la sua valorizzazione in chiave turistica e agrituristica.

CONSIDERATO che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le **previsioni e gli obiettivi del PPTR** nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito**.



CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, nella sezione C2 delle Schede d'Ambito relative all'ambito nel quale ricade l'area di impianto e le relative opere di connessione ("Alta. Murgia"), rientrano, tra gli altri, i seguenti **obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale**:

- *Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.*
- *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;*
- *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici;*
- *Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;*
- *Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;*
- *Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;*
- *Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.*
- *Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi)*
- *Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;*
- *Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;*
- *Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;*
- *Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.*

(cfr. PPTR, § Scenario strategico, Scheda d'ambito Alta Murgia).

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- *salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, [...];*
- *conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento;*
- *valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali.*
- *valorizzare i grandi scenari e le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;*
- *prevedere misure atte a potenziare i collegamenti tra i centri e le grandi aree poco insediate dell'altopiano, al fine di integrare i vari settori del turismo (d'arte, storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico) in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali.*

Direttive:

- *prevedere misure atte a impedire la semplificazione e l'occupazione del sistema delle forme carsiche da parte di strutture antropiche ed attività improprie;*
- *individuare e perimetrare nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti a fianco e gli elementi che li compongono al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici; Individuano i paesaggi rurali dei pascoli rocciosi al fine di tutelarne l'integrità;*
- *prevedere misure per l'integrazione multifunzionale dell'attività agricola (agriturismo, artigianato) con l'escursionismo naturalistico e il turismo d'arte;*
- *promuovere la realizzazione di reti di alberghi diffusi, anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale (masserie e sistemi masseria/jazzi, poderi della Riforma Agraria);*



- impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale.

[cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 6 - L'Alta Murgia].

VALUTATO che il progetto non è coerente con il paesaggio rurale storico che caratterizza l'ambito e con la salvaguardia delle testimonianze culturali nel loro sistema agro-ambientale, inserendosi, piuttosto, come elemento di forte contrasto che ne inibisce la salvaguardia e la valorizzazione.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché l'impianto in oggetto andrebbe ad incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'*Ambito* e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

VALUTATO che il progetto non risulta altresì coerente con le direttive volte al contrasto della *semplificazione* delle peculiarità del paesaggio in cui si inserisce, rappresentando un'opera di rilevante trasformazione territoriale che ne compromette l'integrità, la valorizzazione (anche in chiave agrituristica ed escursionistica), alterando e compromettendo le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale "*La Fossa Bradanica*".

CONSIDERATO che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari, sotto il profilo della tutela archeologica, l'intervento interessa direttamente il Tratturo Melfi – Castellaneta (lungo il cui corso corre il cavidotto), asse pressoché coincidente con la via Appia, come da tracciato pubblicato anche in <http://appia.beniculturali.it/appia/>.

CONSIDERATO che i Tratturi sono soggetti a vincolo archeologico imposto con DM del 22.12.1983 emesso a tutela dell'intera rete tratturale delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, in quanto "di notevole interesse per l'archeologia, la storia politica, militare, economica, sociale e culturale in genere".

CONSIDERATO che Il tracciato della Via Appia è costeggiato da una serie di testimonianze architettoniche e aree archeologiche disposte in sequenza, quasi senza soluzione di continuità, tali da qualificare l'area come un comprensorio strategico per il popolamento umano dell'area, dalla Preistoria sino al Medioevo.

CONSIDERATO che il progetto in esame si inserisce all'interno **di un insieme di masserie vincolate, in particolare la Masseria Viglione** (tutelata con vincolo diretto "Stazione di Posta Masseria con Chiesetta", DM 08.04.1974 e con vincolo indiretto "Stazione di Posta Masseria con Chiesetta, DM 27.10.1990) della quale lambisce anche l'area di rispetto con le



opere di connessione e in prossimità della quale sono localizzate le opere principali, visibili oltretutto dalla Strada panoramica (così classificata dal PPTR) SP 140.

CONSIDERATO che l'impianto ricade all'interno del buffer di 8 km dal perimetro del sito del patrimonio mondiale UNESCO denominato IT670 "i Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera", istituito nel 1993 e, ai sensi della LR n. 54 del 30.12.2015 da ritenersi area non idonea all'inserimento di impianti da fonti rinnovabili.

CONSIDERATO che per quanto di competenza archeologica, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata, il comprensorio in esame risulta caratterizzato da un elevato potenziale archeologico, in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e al passaggio del Regio Tratturo Melfi Castellaneta, che ricalca una viabilità ben più antica. Pertanto, la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

CONSIDERATO che le Soprintendenze competenti, valutato l'insieme delle criticità rilevate, hanno ritenuto che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata; pertanto, hanno espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

CONSIDERATO che con il progetto agrovoltaiico al suolo in valutazione, **interessa una superficie complessiva pari a ca. 23 ettari** a cui si aggiungono edifici e varie strutture container di servizio, recinzioni (anche in cls a pettine) e impianti vari di illuminazione su palo.

VALUTATO che il progetto così come proposto introduce elementi di assoluta criticità nel contesto paesaggistico di riferimento.

VALUTATO non compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali del contesto in cui si inserisce il rapporto visuale dell'impianto con le percorrenze storiche, i manufatti tutelati e con i beni storici ivi presenti.

VALUTATO che il progetto contrasta con gli Obiettivi di Qualità del PPTR e con le norme di settore sugli impianti FER vigenti in Puglia, per l'estensione e l'uniformità insediativa dell'impianto, la prossimità del progetto fotovoltaico e della stazione utente con il tratturo Regio, con la Strada Paesaggistica e con la Strada a Valenza paesaggistica.

VALUTATO che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito dell'Alta Murgia, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

VALUTATO che l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

VALUTATO che il progetto introduce forti alterazioni visive, percettive e relazionali sia con **la rete tratturale riconosciuta di classe a)**, che con il **contesto delle masserie vincolate**, in particolare la Masseria Viglione in cui si inserisce.



VALUTATO che tale rapporto di intervisibilità tra impianto e le Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

VALUTATO assolutamente incompatibile l'inserimento dell'impianto con la prossimità dell'asse storico tutelato ai sensi della parte II del Codice della Via Appia, attualmente interessata da un processo di candidatura alla lista del **Patrimonio Mondiale dell'UNESCO col progetto VIA APPIA REGINA VIARUM** (cfr. <http://appiaunesco.cultura.gov.it/appia/>).

VALUTATO che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata nel parere di competenza su menzionato, l'impianto fotovoltaico e le rispettive opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, dalla viabilità di interesse locale in considerazione anche degli effetti cumulativi, di altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di istruttoria.

VALUTATO che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata nel proprio parere su menzionato, la presenza dell'impianto in questione causerebbe un'alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari.

VALUTATO che le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

VALUTATO in particolare che l'impianto arboreo del mandorleto sperimentale proposto è in contrasto con il paesaggio storico del territorio, a vocazione agropastorale, in cui si intervallano contesti murgiani a pascolo, seminativo e limitati frutteti della tradizione locale, disposti, in ogni caso, su appezzamenti limitati e non intensivi.

CONSIDERATO il rischio di alto cumulo degli impatti per il proliferare e la concentrazione di impianti sia in area lucana che pugliese.

VALUTATO che la proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

VALUTATO pertanto che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

CONSIDERATO che il PPTR della Puglia privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

RITENUTO utile richiamare la *"filosofia"* del PPTR della Puglia che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR della Puglia ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.



VALUTATO che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi *“che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati”*(art.89 delle NTA del PPTR).

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invariante strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento all'Ambito interferito dall'impianto.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.**

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di “irradiamento” dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle “Linee Guida” di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato I, Parte IV) si auspica:

- [...]
- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
 - d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione*



del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;

e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal Proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio, ossia che per paesaggio «si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni».

RITENUTO a tal proposito doveroso richiamare la Corte costituzionale che ha affermato che la tutela del paesaggio non riguarda solo i singoli elementi, ma l'intero ambiente antropico, il «paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» [Corte cost. 31 maggio 2018, n. 113, in *Foro it.*, 2018, I, 2597; Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309, *id.*, 2012, I, 16; Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, 381; Corte cost. 5 maggio 2006, n. 182, in *Giur. it.*, 2008, 41, e 5 maggio 2006, n. 183, in *Giur. costit.*, 2006, 1865; si veda, altresì, Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9, in *Foro it.*, 2003, III, 382].

RITENUTO necessario inoltre richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri “...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica” (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle



normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che “*nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del **patrimonio e del paesaggio rurale***”.

CONSIDERATO che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli **obiettivi di tutela del paesaggio** e che si intendono adottare, obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio*** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

RITENUTO utile richiamare inoltre il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, che ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che “*sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030*”;

CONSIDERATO quindi che, anche in un'eventuale comparazione degli interessi in riferimento al raggiungimento degli obiettivi, comunque non di competenza di questo Ministero, non sarebbe motivato il sacrificio di interessi pubblici prevalenti come quello di tutela del paesaggio, visto che gli studi effettuati da istituti attendibili come sopra citati dimostrano l'esistenza di alternative percorribili maggiormente sostenibili e in linea con le prospettive delineate dal PNIEC e dalla normativa statale e regionale.

CONSIDERATO altresì che il recente regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio europeo che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel definire un presunto *interesse pubblico prevalente* degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non ha contemplato in nessuna disposizione la prevalenza sull'interesse pubblico di tutela del paesaggio e storico-artistica, sancito dall'art. 9 della Costituzione italiana.

RITENUTO utile richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la “**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**” mediante:

1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.



2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società ASP Viglione S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MASE questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società **ASP Viglione S.r.l.** per la realizzazione di un nuovo **impianto agrovoltaiico denominato (CO2)^2 di potenza complessiva pari a 11,66 MW, e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi in Basilicata e in Puglia nei territori dei Comuni di Matera (MT) e Santeramo in Colle (BA).**

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella
Responsabile della U.O.T.T. n. 8- Servizio V DG-ABAP
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
19.12.2023 11:09:50
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it